



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. N. 130 /2021

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

ATTO DI CONVENZIONE

PERL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 183, COMMA 15 E 179, COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DI LAVORI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO IN CHIAVE "SMART PORT" DELLE AREE DEI PORTI DI PALERMO, TRAPANI, TERMINI IMERESE E PORTO EMPEDOCLE; CIG 8322907820 - CUP I83C20000010003

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio (16.02.2021), in Palermo innanzi a me Avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell’Autorita’ di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale giusto Decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell’Autorita’ sita in Palermo alla via Piano dell’Ucciardone n. 4,

Sono presenti i signori:

- Dott. Pasqualino Monti, nato ad XXXX (X) il XXXXX, C.F.:
XXXXXXXXXX in qualita’ di Presidente e legale rappresentante della Autorita’ di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28.06.2017, con sede in Palermo nella via Piano dell’Ucciardone n. 4, dove e’ domiciliato per la carica, P. I.V.A.: 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, di seguito chiamata, per brevitaa, anche “Appaltante”, “Autorita’” o “Autorita’ di Sistema Portuale” o "Ente" o "AdSP";

da una parte e dall’altra

-Ing. Pasquale Ionta, nato XXXX, il XXXXXXXXXX, C.F.: XXXXXXXXXX il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società FREE ENERGY SAVING S.r.l. con sede legale in Latina, Via Ufente n. 20, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Latina, C. F., numero di iscrizione al Registro delle Imprese e P. I.V.A. n. 02874560598, pec: freeenergysaving@pec.it quale società mandataria dell'R.T.I. costituito da FREE ENERGY SAVING S.r.l., da FREE ENERGIA S.p.A., con sede in Roma, nella Via della Conciliazione n. 44 iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Partita IVA n: 02924550920 e da LUXMASTER S.r.l., con sede legale in Roma, nella Via G. De Vecchi Pieralice n. 8, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 14090381006, giusto atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, notaio Dott. Donatamarca PIRRO, Notaio in Roma, numero di repertorio n. 852 e numero fascicolo n. 541, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n. 30747, serie 1 T, agli atti dell'Autorità; di seguito di seguito per brevità "RTI" e/o "Concessionario". Detti componenti, della cui identità personale e qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

- 1) in data 13.11.2019, con nota prot. AdSP n. 13133, la Free Energy Saving s.r.l. n.q di mandataria dell'R.T.I. ha presentato all'AdSP una proposta di finanza di progetto, avente ad oggetto "l'affidamento in concessione, ai sensi artt. 183, co. 15, e 179, co 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di lavori e servizi finalizzati allo sviluppo, in chiave "Smart Port", delle aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle";
- 2) a seguito dell'istruttoria tecnico giuridica, dei rilievi e delle osservazioni presentate con verbale dell'08.01.2020 (con Prot. AdSP n. 546/20), il predetto RTI in data

14.02.2020 ha adeguato la proposta (con nota Prot. AdSP 2484/20) e corredata dalla seguente documentazione:

- Doc. "01 - PFAdSP - Relazione di Sintesi";
- Doc. "02 - PFAdSP - Relazione di Progetto" che include:
 - Relazione generale;
 - Relazione Tecnica;
 - Piano di Manutenzione;
 - Prime indicazioni sulla Sicurezza;
 - Analisi e valutazione dei rischi;
 - Stima dei costi della sicurezza;
 - Cronoprogramma dei Lavori;
 - Tavole Stato Attuale;
 - Tavole Stato Progetto;
- Doc. "03 - PFAdSP - Capitolato Speciale.pdf";
- Doc. "04 - PFAdSP - Capitolato Tecnico Prestazionale.pdf";
- Doc. "05 - PFAdSP - PEF Asseverato.pdf": Piano Economico-Finanziario asseverato da soggetto - Abilitato Arcadia 888 s.r.l.;
- Doc. "06 - PFAdSP - Bozza di Convenzione.pdf": bozza della convenzione da sottoscrivere tra Concedente e Concessionario;
- Doc. "07 - PFAdSP - Dichiarazione Raggruppamento Temporaneo.pdf": Dichiarazione relativa all'impegno alla costituzione di RT;
- Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Codice ai fini della presentazione della Proposta, corredate dall'impegno del Proponente a comprovare il possesso dei requisiti del Concessionario di cui all'art. 183, comma 8, del Codice, in caso di ritenuto

pubblico interesse della Proposta e indizione della gara pubblica da parte dell'Amministrazione;

- Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative all'assenza dei motivi di esclusione dalle Procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del Codice;

- Impegno a prestare una cauzione pari ad un importo non superiore al 2,5% del valore dell'investimento, desumibile dal progetto di fattibilità, nel caso di indizione di gara; (di seguito, congiuntamente la premessa D., punti da i a vii, la "Proposta").

3) La Free Energy Saving s.r.l., ha proposto all'AdSP di realizzare interventi di efficientamento tecnologico ed energetico dei siti portuali ricompresi nell'ambito del perimetro territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle), tra i quali:

3.1 la realizzazione di infrastrutture e reti dati (smartport), e segnatamente:

- la remotizzazione della gestione e del presidio dei sistemi di videosorveglianza remoti, ovvero quelli dei Porti di Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, mediante la centralizzazione delle interfacce di controllo degli impianti all'interno del Sistema di Gestione Integrata volta a permettere maggior controllo delle strutture;
- l'integrazione e l'ammodernamento dell'attuale datacenter locale presso il Porto di Palermo, mediante la fornitura di nuovi armadi rack, switch core, firewall, server e sistemi di storage di classe SAN e NAS, sui quali consolidare i sistemi attuali di produzione e procedere al rilascio delle opportune infrastrutture sottese alla gestione integrata delle architetture funzionali al Progetto;
- la realizzazione presso i porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto

Empedocle di una completa piattaforma digitale di *wayfinding* e *digital signage* che, mediante *APP Mobile* disponibile per sistemi iOS ed Android, ed appositi *totem* interattivi *touch-screen* disposti sul percorso di uscita dal Porto verso la Citta', proponga ai visitatori itinerari ed eventi organizzati sul territorio;

- la previsione, presso il Porto di Palermo, di un Sistema di Gestione Integrata che, mediante algoritmi personalizzati e specifiche *dashboard* informative, garantisca massima semplicita' di interazione con tutte le tecnologie e i dispositivi previsti in sede progettuale; in particolare, il Sistema garantisce i piu' elevati *standards* di sicurezza e di controllo relativi alle funzionalita' dei sistemi preposti alla messa in disponibilita' dei servizi descritti;

3.2. la realizzazione presso il Porto di Palermo di impianti di produzione di energia, e segnatamente:

- un impianto di trigenerazione costituito da una centrale realizzata con un gruppo elettrogeno alimentato a gas metano di rete, in esercizio in modalita' "inseguimento rete", per una potenza elettrica pari a 260 kWe ed un funzionamento per almeno 5.840 ore annue;
- un impianto fotovoltaico da installarsi sia sulle coperture di edifici con coperture a falde/shed/piani nella disponibilita' del Concedente per un totale di circa 1.450 kWp, sia sulle pensiline del parcheggio di nuova costruzione per un totale di circa 504 kWp;

3.3. la riqualificazione e l'efficientamento energetico delle aree portuali di competenza mediante l'installazione di tecnologie volte alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi di illuminazione, e segnatamente:

- la realizzazione presso i porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle di attivita' di relamping LED dei punti luce attualmente esistenti ed il

contestuale ampliamento dell'infrastruttura di illuminazione pubblica dei porti, andando a soddisfare le nuove esigenze di urbanizzazione ed il rifacimento di alcune porzioni dell'impianto esistente;

- la realizzazione, presso il Porto di Palermo, di un'infrastruttura di ricarica elettrica e contestuale fornitura di due auto elettriche, nonché la gestione, la manutenzione e la conduzione della fornitura elettrica dell'infrastruttura di cui sopra (i punti 3.1 - 3.2 e 3.3, il "**Progetto di Fattibilità**"), il tutto come meglio descritto nella Proposta.
- 4) con Decreto dell'AdSP n. 535 del 24.09.2019 la D.ssa Flora Albano, funzionario Quadro Responsabile dell'Ufficio Politiche Comunitarie, Project Management e Blending Finanziario, e' stata nominata RUP per la procedura di "Proposta di Project Financing per la progettazione e l'erogazione di lavori e servizi finalizzati allo sviluppo in chiave "smart port" delle aree dei porti Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle, con il supporto al RUP dell'Ing. Enrico Petralia, funzionario dell'Area Tecnica;
- 5) con Decreto dell'AdSP n. 262 del 04.3.2020, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, D.lgs. 50/2016 la fattibilità della proposta di cui sopra ed il pubblico interesse alla sua realizzazione, nominando promotore la Free Energy Saving S.r.l.;
- 6) in data 20.05.2020 il Progetto di Fattibilità di cui alla Proposta, e' stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2021/2022 approvato dall'Amministrazione;
- 7) Con decreto dell'AdSP n. 421 del 26.05.2020 e' stato autorizzato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento, mediante formula della finanza di progetto,

della concessione dei lavori e della gestione servizi finalizzati allo sviluppo in chiave "smart port" delle aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle, sulla base del project financing, presentato dall'RTI di cui sopra;

8) per l'affidamento della concessione in oggetto e' stata espletata una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016, ponendo a gara i seguenti documenti progettuali e segnatamente:

- 01 relazione di sintesi;

- 02 relazione di progetto a sua volta contenente:

1. relazione generale;

2. relazione Tecnica;

3. piano di Manutenzione;

4. prime indicazioni sulla Sicurezza;

5. analisi e valutazione dei rischi;

6. stima dei costi della sicurezza;

7. cronoprogramma dei Lavori;

8. tavole Stato Attuale;

9. tavole Stato Progetto;

- 03 capitolato speciale;

- 04 capitolato tecnico prestazionale;

- 05 pef asseverato;

- 06 bozza di convenzione;

9) l'importo complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167, co, 4, del D.lgs.

50/2016, e' di euro 22.240.719,00

(ventiduemilioniduecentoquarantamilasettecentodiciannove), oltre I.V.A. se

dovuta, mentre il valore inizialmente stimato era pari ad euro 23.626.026,00 (ventitremilioniseicentoventiseimilaeventisei,00), oltre I.V.A. se dovuta. I valori posti a base d'asta:

a) ribasso sul prezzo unitario per l'energia elettrica pari ad euro 0,1395 euro/kWh, oltre IVA;

b) ribasso sull'ammontare del contributo pubblico di AdSP pari ad euro 2.500.000,00 (duemilioneicinquecentomila,00);

c) incremento della quota riservata ad AdSP nella ripartizione in termini percentuali del valore economico dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE);

d) ribasso sui canoni a base di gara e segnatamente sul canone per i servizi smartport pari ad euro 110.000,00 (centodiecimila,00)/all'anno oltre IVA se dovuta;

e) ribasso sui canoni a base di gara e segnatamente sul canone per il servizio di illuminazione pubblica pari ad euro 187.670,00 (centoottantasettemilaseicentosestanta,00) euro/anno, oltre IVA se dovuta;

- 10) a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di gara, con Decreto n. 735 del 10.12.2020, e' stata disposta l'aggiudicazione efficace con offerta economicamente piu' vantaggiosa della Concessione di lavori e servizi finalizzati allo sviluppo in chiave "smart port" delle aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle CIG 8322907820 - CUP I83C20000010003 - Durata della concessione 22,5 anni" in favore dell'RTI di cui sopra per l'importo complessivo di euro 22.240.719,00 (ventiduemilioniduecentoquarantamilasettecentodiciannove,00) oltre IVA se dovuta, articolato in euro 6.802.187,00

(seimilioniottocentoduemilacentoottantasette,00) oltre IVA se dovuta per canoni servizi offerti, oltre euro 2.400.000,00 (duemilionequattrocentomila,00) per contributo pubblico AdSP, oltre euro 13.038.532,00 (tredicimilionitrentottomilacinquecentotrantadue,00) oltre IVA se dovuta per fornitura energia erogata stimata;

- 11) sul predetto operatore economico e sulle imprese ausiliarie sono state eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti di moralita', generali e speciali, come riportato nel verbale del RUP agli atti della Stazione Appaltante;
- 12) ai fini dell'acquisizione dell'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si da' atto che attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, sono state inoltrate le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii.:
 - a) per la societa' mandataria Free Energy Saving srl (PROT. BDNA n. PR_LTUTG_Ingresso_0046546_20201012);
 - b) per la societa' mandante Free Energia S.p.A., in quanto socio unico della Free Energy Saving srl, (con il medesimo PROT BDNA. n. PR_LTUTG_Ingresso_0046546_20201012);
 - c) per la societa' mandante Luxmaster srl (PROT.BDNA n. PR_RMUTG_Ingresso_0349875_20201012);
 - d) per la societa' ausiliaria Unyon Consorzio Stabile scarl (PROT. BDNA n. PR_RMUTG_Ingresso_0349772_20201012);
 - e) per la societa' ausiliaria Consorzio Stabile Artemide (PROT. BDNA n. PR_RMUTG_Ingresso_0349817_20201012);
 - f) per la societa' ausiliaria MV Costruzioni srl (PROT. BDNA n.

- 13) l'offerta, tecnica ed economica, presentata in gara e' corredata da una nuova bozza di convenzione e da un nuovo piano economico finanziario asseverato;
- 14) costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che e' pari a Euro 6.296.482,00 (seimilioniduecentonovantaseimilaquattrocentoottantadue,00), oltre IVA se dovuta e, in particolare, i costi di progettazione pari a Euro 471.172,00 oltre IVA se dovuta (quattrocentosettantunomilacentosettantadue,00) e quelli di costruzione pari a Euro 5.825.310,00 oltre IVA se dovuta (cinquemilionioctocentoventicinquemilatrecentodieci,00); l'importo e le modalita' di corresponsione del Contributo dell'AdSP pari ad Euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila,00) oltre IVA se dovuta e dei Corrispettivi e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;
- 15) il presente atto di convenzione e' redatto secondo le linee Guida per il Partenariato Pubblico Privato elaborato dal MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) ed in conformita' alle linee guida ANAC n. 1116 del 22.12.2020;
- 16) le Parti intendono disciplinare mediante il presente atto, secondo modalita' e termini espressamente indicati nei documenti di gara, comprensivi degli allegati progettuali, e nell'offerta tecnica - economica presentata in sede di gara, che costituiscono parte ed integrante del presente atto, la concessione dei lavori e servizi finalizzati allo sviluppo in chiave "smart port" delle aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle meglio specificati nel Capitolato speciale d'appalto (CSA) denominato anche capitolato tecnico prestazionale.

Tutto cio' premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stabilisce quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1) PREMESSE ED ALLEGATI

1. Il presente Contratto, unitamente agli allegati in esso richiamati, regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato A, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati.

ART. 2) DEFINIZIONI

Adeguamento normativo degli Impianti: indica l'insieme degli interventi atti a mettere a norma gli Impianti, rendendoli conformi alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le caratteristiche morfologiche e funzionali.

Canone Servizi: indica il canone o la bolletta energetica dovuti al Concessionario per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente Convenzione, meglio indicato al successivo articolo 12.

Codice: indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Cronoprogramma: indica l'elaborato che fara' parte del Progetto Esecutivo il quale descrive lo sviluppo temporale della fase di realizzazione dell'Opera.

Direttore dei Lavori: indica la persona preposta alla direzione dei lavori della presente convenzione di cui al successivo articolo 8.

Equilibrio Economico-Finanziario: indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilita' finanziaria della Convenzione. Per convenienza

economica si intende la capacita' del Progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditivita' adeguato per il capitale investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la capacita' del Progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento sostenuto dal Concessionario.

Eventi di Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto, imprevisto e imprevedibile, che la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Fase di Gestione: Periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo degli interventi e/o le opere realizzate e la data di scadenza della Concessione.

GME: indica il Gestore dei Mercati Energetici GME S.p.A. istituito ai sensi del D.Lgs. 79/1999 e s.m.i..

GSE: indica il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. abilitato a valutare e certificare i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi o titoli di efficienza energetica (TEE).

Impianti Esistenti: indica, all'interno delle aree portuali afferenti all'AdSP, gli impianti cosi' come presenti alla data di sottoscrizione della presente convenzione o di cui e' prevista la realizzazione da parte dell'AdSP stessa (prima degli interventi che saranno effettuati dal Concessionario). A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: le cabine MT/BT, le reti di distribuzione BT, le reti per la trasmissione di dati, gli impianti di illuminazione esterni esistenti.

Impianti: indica gli impianti Esistenti e i Nuovi impianti, come definiti nella specifica definizione.

Interventi: indica gli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico,

adeguamento normativo degli Impianti; tali Interventi (da declinarsi su tutte e quattro le aree portuali di Palermo - PA, Trapani - TP, Termini Imerese - TI e Porto Empedocle - PE) sono di seguito elencati e meglio specificati nell'All. B:

| INTERVENTO | PA | TP | TI | PE |
|---|----|----|----|----|
| 1 Infrastrutture Smart Port | | | | |
| 1.1 Data Center, Sicurezza ICT e disaster recovery del sistema cloud | X | | | |
| 1.2 Piattaforma di gestione integrata predisposta al monitoraggio condizioni meteo marine | X | | | |
| 1.3 Sistema di videosorveglianza | | X | | X |
| 1.4 Piattaforma Wayfinding e Digital Signage | X | X | X | X |
| 2 Produzione di energia | | | | |
| 2.1 Produzione di energia da fonte solare fotovoltaica | X | | | |
| 2.2 Produzione di energia mediante trigenerazione | X | | | |
| 3 Uso razionale delle risorse e servizi agli utenti | | | | |
| 3.1 Ampliamenti Illuminazione Pubblica e relative opere di urbanizzazione | X | X | | X |
| 3.2 Illuminazione Pubblica esistente a led + Smart Lighting | X | X | X | X |
| 3.3 Piattaforma integrata per la mobilità' con colonnine di ricarica auto elettriche e fornitura di auto elettriche | X | | | |

Lotto realizzativo (o semplicemente "lotto"): gruppo di interventi in cui e' suddivisa l'Opera ai fini del programma di esecuzione dei lavori; con riferimento alla precedente definizione degli Interventi, si individuano i seguenti lotti:

1. Lotto 1: costituito dagli Interventi 1, 3.1 e 3.2;
2. Lotto 2: costituito dagli Interventi 2;
3. Lotto 3: costituito dagli Interventi 3.3.

Nuovi Impianti: indica gli impianti o porzione di essi che il Concessionario realizzerà nell'ambito della presente Convenzione;

Opera: indica complessivamente la totalità degli interventi che verranno realizzati dal

Concessionario.

Opere calde: sono gli Interventi di cui al paragrafo 3.1 della Relazione del Piano Economico-finanziario; tali opere hanno per utente finale soggetti diversi dall'AdSP ed ai quali e' richiesto il pagamento del servizio fruito.

Opere fredde: sono gli Interventi di cui al paragrafo 3.2 della Relazione del Piano Economico-finanziario; tali opere hanno per utente finale direttamente l'AdSP a cui e' richiesto il pagamento del servizio fruito.

Progetto: la proposta tecnico-economica risultata aggiudicataria della gara per gli interventi e i servizi oggetto della presente Convenzione.

Responsabile del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, nominato dal Concedente e deputato all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 31 del Codice e alle Linee Guida in tema di "*nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dall'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 273 del 22 novembre 2016.

Sistema di Trouble Ticketing: sistema per la registrazione e la gestione delle richieste di supporto/intervento ricevute dal Customer Care del Concessionario.

Sito (o Siti): aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese, Porto Empedocle, oggetto di intervento ai fini della realizzazione e gestione delle Opere, come desumibili dagli elaborati progettuali di gara e di offerta del Concessionario.

TEE: indica i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 13 della presente Convenzione.

Utenza: indica gli utenti (siano essi persone o enti giuridici), anche coincidenti con il Concedente stesso, che hanno un fabbisogno di energia elettrica o termica. Per quanto alle utenze elettriche, trattasi di tutte quelle ubicate all'interno dell'anello di distribuzione

del porto di Palermo; per quanto alle utenze termiche, trattasi di tutte quelle ubicate a valle della centrale termica della Nuova Stazione Marittima del porto di Palermo.

ART. 3) CONDIZIONI GENERALI, SCOPO ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario, e per esso l'RTI, dichiara e garantisce che:

a) e' dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri poteri, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) e' in possesso al momento della stipula del Contratto e sara' in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuita', di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attivita' di impresa in qualita' di Concessionario;

d) non e' pendente ne' e' stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacita' di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

2. Le Parti si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 30 della presente Convenzione. Non e' ammessa la cessione del Contratto.

3. Con la stipula della presente Convenzione, l'AdSP persegue l'obiettivo dello sviluppo in chiave "Smart Port" e della riqualificazione energetica ed efficientamento delle proprie aree portuali al fine di migliorare la propria offerta di servizi agli utenti e di conseguire i risparmi energetici nei termini meglio specificati nella documentazione di Progetto, migliorandone altresì l'impatto ambientale.

4. A tal fine, l'AdSP, in qualità di Concedente, affida, ai sensi e per gli effetti degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3 del Codice, al Concessionario che accetta, in regime di concessione, il servizio di gestione degli Impianti realizzati attraverso il presente project financing, inclusa la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la progettazione ed esecuzione di interventi relativi alla realizzazione di nuovi impianti, all'adeguamento normativo, alla riqualificazione ed efficientamento energetico degli Impianti, alla fornitura di energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di autoproduzione previsti dal progetto (il "Servizio").

Il Servizio include:

- l'estensione della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di interventi per la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli Impianti, secondo le modalità e nei termini indicati nella Proposta presentata dal Concessionario;
- la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento normativo degli Impianti finalizzati all'efficientamento energetico degli stessi, secondo le modalità e nei termini indicati nel Progetto presentato dal Concessionario;
- la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione di interventi per la predisposizione di infrastrutture che supportino lo sviluppo di nuovi servizi in chiave "Smart Port";
- la gestione degli Impianti, con rendicontazione periodica al Concedente dello stato

delle attività e degli Impianti, nonché dei consumi delle utenze elettriche gestite;

- la manutenzione ordinaria, programmata periodica e straordinaria degli Impianti, quest'ultima comprensiva degli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della concessione (o per un diverso periodo, ove specificato) al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli Impianti e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in esecuzione della presente Convenzione;
- gli eventuali servizi funzionali al conseguimento e alla successiva gestione dei TEE di cui al successivo articolo 13 della presente Convenzione;
- la fornitura al Concedente dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti di autoproduzione previsti dal progetto, nel rispetto delle normative vigenti.

5. I servizi e le forniture oggetto del presente Contratto sono esercitati con diritto di esclusiva dal Concessionario all'interno delle aree portuali afferenti all'AdSP. A tale scopo, gli Impianti e le dotazioni necessarie per l'espletamento dei servizi sono concessi in uso dall'AdSP al Concessionario per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

ART. 4) DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Contratto ha la durata complessiva di anni 22,5 (ventidue e mezzo) e prevede un periodo iniziale di 2,5 anni (due e mezzo) per la realizzazione dell'Opera.

La Concessione ha una durata pari a 20 (venti) anni dal collaudo dell'ultimo Intervento realizzato per il completamento dell'Opera; in considerazione dei 2,5 anni previsti per l'iniziale realizzazione degli Interventi, il Piano Economico Finanziario si sviluppa su un arco temporale di 22,5 anni.

L'efficacia del Contratto decorre dalla firma del presente atto mentre la durata del Contratto decorre dalla consegna degli Impianti Esistenti del primo Lotto realizzativo,

segnatamente il Lotto 1.

La consegna degli Impianti Esistenti del Lotto 1 avverrà entro 30gg dall'approvazione del progetto esecutivo da parte del Concedente.

La gestione di ciascun intervento da parte del Concessionario avrà luogo a far data dal collaudo dello stesso; dal medesimo termine matureranno i corrispettivi dovuti dal Concedente.

In conformita' a quanto previsto dall'articolo 168 del Codice, le Parti si danno reciprocamente atto che la durata della concessione costituisce presupposto dell'Equilibrio Economico-Finanziario ed e' stata determinata tenendo conto dei lavori e dei servizi oggetto di concessione nonché della complessita' dell'oggetto contrattuale, in funzione del periodo di tempo necessario a consentire al Concessionario la realizzazione dei necessari interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli Impianti ed il recupero degli investimenti sostenuti, anche in corso di concessione, mediante i canoni versati dal Concedente per i servizi erogati. Il verificarsi di Eventi di forza maggiore che incidono sulla durata del rapporto contrattuale, comportera' la revisione delle condizioni di equilibrio del Piano Economico-Finanziario (anche detto brevemente "PEF") in conformita' a quanto previsto dall'articolo 182, comma 3, del Codice e secondo i termini e le condizioni di cui al successivo articolo "revisione pef" della Convenzione.

In ogni caso, eventuali sospensioni dei lavori o dei servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal Concedente ai sensi dell'articolo 107 del Codice, non saranno computate nel tempo contrattuale che si intendera' interrotto e comincerà a decorrere nuovamente dalla cessazione della causa di sospensione e ripresa dei lavori disposta dal Concedente, con indicazione del nuovo termine contrattuale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'AdSP ha facolta' di richiedere al

Concessionario tramite PEC, con congruo preavviso di almeno (60) sessanta giorni lavorativi, di proseguire, alle medesime condizioni tecniche ed economiche della presente Convenzione, nella gestione ordinaria dei servizi oggetto della concessione anche dopo la scadenza della presente Convenzione, comunque non oltre il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Resta inteso che il Concedente dovrà avviare le procedure per la selezione del nuovo concessionario con congruo anticipo, almeno (12) dodici mesi prima della scadenza della presente Convenzione.

SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ART. 5) OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCEDENTE

Il Concedente si obbliga a:

- a) corrispondere al Concessionario il Canone Servizi dovuto ai sensi del successivo articolo 12, secondo i termini e le modalita' ivi previste;
- b) non adottare atti, comunque denominati, e/o porre in essere attivita' che siano e/o possano essere, anche solo in parte, incompatibili con e/o limitative del diritto di esclusiva riconosciuto al Concessionario ai sensi della presente Convenzione;
- c) porre in essere tutti gli atti di propria competenza per consentire la regolare esecuzione dei lavori;
- d) approvare il progetto Definitivo ai sensi del Codice degli Appalti vigente, entro 30 gg dall'acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
- e) approvare, entro 30 (trenta) giorni dalla verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del Codice, il progetto Esecutivo del Concessionario corredato dalle Autorizzazioni amministrative necessarie, a carico del Concessionario stesso, e redatto in conformita' alle previsioni del progetto definitivo;

- f) approvare eventuali varianti al progetto, nei casi previsti dalla legge;
- g) fornire al Concessionario la documentazione già in possesso dell'Ente utile per l'ottenimento di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli Interventi e l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, compatibilmente con le tempistiche degli Interventi previste nel cronoprogramma che sarà allegato al progetto esecutivo.
- h) concedere, previa richiesta del Concessionario secondo le modalità previste dall'AdSP e previa conclusione positiva dell'iter istruttorio, l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione degli Interventi e all'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
- i) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;
- j) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- k) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, allegato al progetto esecutivo e nell'offerta del Concessionario e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- l) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e

servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;

- m) assicurare la piena disponibilità degli Impianti esistenti e delle apparecchiature necessarie ai fini della realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo, nonché ai fini della gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti di interesse del progetto;
- n) garantire il coordinamento in fase di progettazione esecutiva con le autorità preposte ed altri soggetti coinvolti in relazione ad altre opere in costruzione o in progetto nei Siti;
- o) garantire il coordinamento con le autorità preposte in caso di chiusura di strade o interdizione di aree dei Siti funzionali alla realizzazione delle Opere;
- p) garantire il coordinamento al fine della minimizzazione degli impatti negativi sull'esecuzione delle Opere e l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione in caso di realizzazione di altre opere non oggetto del presente Contratto da parte di altri soggetti sulle medesime aree di intervento.
- q) Cooperare con il Concessionario e con gli eventuali Enti finanziatori del Concessionario per tutte le attività necessarie alla definizione ed all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario, ivi inclusa la costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori, che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il privilegio generale sui beni del Concessionario e la cessione dei crediti del Concessionario nascenti dal presente contratto verso il concedente.

Il Concedente si obbliga altresì a comunicare tempestivamente al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei servizi

predisposto dal Concedente e reso pubblico;

- l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della presente concessione;
- la comunicazione di risoluzione e/o di revoca per motivi di pubblico interesse, ai sensi dei successivi articoli 20 e ss. della presente Convenzione;
- ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacita' del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

ART. 6) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si obbliga, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilita', ad effettuare tutte le attivita' inerenti alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione dell'Opera.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

- a) aver posto in essere le attivita' finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non puo' pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione degli Interventi, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, per quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attivita', ne' conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi, fatto salvo il caso di eventuali variazioni che dovessero intervenire sullo stato dei luoghi nel corso della Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione degli Interventi e che possano incidere sulla realizzazione del Progetto e dei Lavori medesimi;
- b) Redigere entro 60 gg lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto, il progetto definitivo secondo le indicazioni dell'art. 24 del Codice, secondo le

previsioni del progetto preliminare approvato dal Concedente in sede di gara, relativo a tutti gli interventi previsti dal presente Contratto;

- c) redigere il Progetto Esecutivo, secondo le previsioni del Progetto Definitivo entro 30gg dall'approvazione di quest'ultimo, dotato di tutti i pareri;
- d) Il Concessionario e' in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non 180 gg. dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile;
- e) acquisire le Autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione ed esecuzione dell'Opera e degli Interventi;
- f) realizzare l'Opera e gli Interventi a regola d'arte, in conformita' al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- g) mantenere l'Opera e gli Interventi ed erogare i Servizi in conformita' a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance, come da progetto esecutivo e piano di manutenzione parte integrante dello stesso, approvato dal concedente;
- h) eseguire a regola d'arte, ogni altro servizio e/o prestazione oggetto della presente Convenzione e comunque tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attivita' necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione dei servizi, da redigere in sede di progettazione esecutiva e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la fornitura delle apparecchiature oggetto di concessione;
 - esecuzione dei lavori di installazione ed adeguamento;
 - le attività di manutenzione;
 - le attività di gestione continuativa dei servizi oggetto di concessione, ivi comprese le attività di fatturazione e customer-care;
 - la fornitura dell'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti fotovoltaici e dall'impianto di cogenerazione;
 - l'attività per la predisposizione della documentazione funzionale al rilascio dei Titoli di Efficienza Energetica ("TEE") e per la relativa commercializzazione;
- i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
 - j) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
 - k) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
 - l) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
 - m) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente, come indicato nel progetto esecutivo approvato dal Concedente;
 - n) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

- o) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;
- p) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
- q) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
- r) informare tempestivamente il Concedente in relazione a: (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi; (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto; (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte degli eventuali Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci; (iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto; (v) ogni altro evento,

circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

- s) inviare periodicamente, con cadenza trimestrale, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato".

ART. 6 BIS) RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili direttamente e/o indirettamente al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

ART. 6 TER) FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui Sopra, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui sopra non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilita' temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 9 bis (sospensione lavori) ed 11 bis (sospensione servizi). Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 14 bis (riequilibrio economico).

4. Qualora l'impossibilita' temporanea si protragga per oltre 180gg, giorni consecutivi, ciascuna Parte puo' invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma successivo.

5. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilita' definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte puo' invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilita' definitiva di realizzare l'Opera e/o gli Interventi, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, e del Contributo gia' versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilita' definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 16 bis e del Contributo gia' versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE III - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

ART. 7) PROPRIETA' DELLE OPERE E DEI BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Concedente dichiara e garantisce che gli Impianti Esistenti sono di sua esclusiva

proprietà'.

Le apparecchiature, i materiali e gli accessori elettrici installati nel corso dell'intero periodo di vigenza della Convenzione sono di esclusiva proprietà' del Concessionario.

Delle apparecchiature e dei materiali di proprietà' del Concessionario sarà' redatto un elenco che sarà' aggiornato su base annuale dal Concessionario stesso mantenendo così' traccia di tutto quanto verterà' da questo acquistato e installato sugli Impianti.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, troverà' applicazione quanto previsto dal successivo articolo 26 della presente Convenzione.

ART. 8) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E DIRETTORE DEI SERVIZI

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività' del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Flora Albano, congiuntamente al supporto al RUP interno, sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'esecuzione che saranno nominati con successivi Ordini di Servizio, esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49.

Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

Entro 30 giorni (trenta) dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario nominerà un Responsabile del Servizio, dandone comunicazione al Concedente a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Al Responsabile del Servizio compete l'incarico di coordinare e controllare l'attività del personale addetto alla conduzione, manutenzione e controllo degli Impianti affidati in gestione nonché la gestione, quale referente del Concessionario, dei rapporti con il Concedente in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 8 BIS) ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
- i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
- per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo previsto per legge, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.

Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.

Il Concessionario si obbliga a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica e/o conforme del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto

ARTICOLO 8 TER) PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nei termini indicati al precedente art. 6 della presente Convenzione, il Concessionario e' tenuto a presentare al Concedente, ai fini dell'approvazione, il progetto *definitivo/eseecutivo*, corredato di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, nonché degli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio a completamento di quanto gia' previsto nel progetto di fattibilita' posto a base di gara.

E' cura ed onere del Concessionario l'acquisizione, presso le competenti autorita', delle eventuali autorizzazioni, pareri, nulla-osta, permessi, comunque denominati previsti dalla normativa vigente in tempi utili per l'esecuzione degli Interventi.

Eventuali ritardi nella realizzazione degli Interventi e/o incrementi di costi conseguenti a modifiche dei progetti derivanti da errori o omissioni di progettazione del Concessionario sono a carico del Concessionario medesimo.

ART. 9) PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, il Concedente provvede alla consegna al Concessionario degli Impianti Esistenti del Lotto 1 della presente Convenzione. La consegna degli Impianti Esistenti deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con il Concessionario, recante la descrizione dello stato di consistenza degli Impianti Esistenti medesimi. Dalla data di consegna degli impianti esistenti di cui al Lotto 1 decorre il termine utile per il compimento degli Interventi e la durata del presente Contratto.

Gli Interventi oggetto della presente Convenzione dovranno essere eseguiti dal Concessionario a perfetta regola d'arte, in conformita' agli elaborati progettuali e alle specifiche tecniche indicate nel Progetto nonché secondo le tempistiche previste dal Cronoprogramma. Gli Interventi dovranno essere ultimati dal Concessionario secondo il

cronoprogramma indicato nel PEF dell'offerta tecnica, la cui durata e' stimata in 30 mesi complessivi dalla consegna delle aree del lotto 1. Tale elaborato, secondo le indicazioni di sviluppo temporale riportate nel PEF terra' conto della seguente articolazione temporale degli interventi:

dal 1 al 12 mese - esecuzione 1 lotto;

dal 13 al 24 mese - esecuzione 2 lotto;

dal 25 al 30 mese - esecuzione 3 lotto.

Resta inteso che gli Interventi dovranno essere programmati ed eseguiti dal Concessionario, senza compromettere la normale operativita' e funzionalita' degli Impianti.

Le successive consegne degli Impianti relative al Lotto 2 e Lotto 3 saranno concertate tra le Parti al fine di rispettare il Cronoprogramma convenuto tenendo conto del verificarsi delle condizioni di cui alla Relazione di Sintesi facente parte del progetto di Fattibilita', con riferimento al paragrafo 4.1.2.1.

In caso di sospensione dei lavori disposta dal Concedente ai sensi dell'art. 107 del Codice, trovera' applicazione quanto previsto dagli artt. 9 bis (Sospensione lavori) e dell'art. 14 (Equilibrio economico-finanziario) e dell'art. 14 bis (riequilibrio economico e finanziario) della presente Convenzione.

L'esecuzione degli Interventi e' articolata in lotti realizzativi composti da uno o piu' dei singoli interventi individuati al precedente Articolo 2. Al termine del completamento di ogni singolo Intervento all'interno di un Lotto, il Concessionario inviera' al Concedente una comunicazione di ultimazione dei lavori relativi al singolo Intervento.

Saranno altresì ammessi "collaudi in corso d'opera" durante l'esecuzione dei lavori di singoli Interventi nell'ambito dei Lotti realizzativi, debitamente registrati mediante apposito processo verbale. A decorrere dalla data del verbale di collaudo dei lavori

relativi al primo Intervento ultimato, il Concessionario ha diritto di fatturare la relativa componente del Canone Servizi come indicato all'art. 12.

Entro 10 giorni dalla data di ultimazione finale di ciascun Intervento, il Concedente nomina il collaudatore conferendo il relativo incarico nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 102 e 216, comma 16, del Codice e dall'art. 216 del D.P.R. 207/2010.

In conformita' a quanto previsto dall'articolo 102, comma 8, del Codice, il collaudo sara' effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e ss.

Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si obbliga a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

Entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione finale delle Opere comunicata dal Concessionario sara' emesso il certificato di collaudo secondo le modalita' di cui all'articolo 229 e ss. del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 9 BIS) SOSPENSIONE LAVORI

1. La sospensione totale o parziale dei lavori puo' essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

L'esecuzione dei lavori puo' essere sospesa dal Concessionario:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - indisponibilita' di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del

Contratto;

- impossibilita' di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ritrovamenti archeologici;
 - sorprese geologiche;
- b) per ragioni di necessita' e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrita' fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 6 TER.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento e' dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non puo' sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessita' e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, puo' chiedere la proroga del contratto per un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 14 bis della presente Convenzione.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause

non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario e' dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- 1) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- 2) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- 3) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- 4) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Il Direttore dei lavori puo' disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante o suo delegato, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel piu' breve tempo possibile affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il

verbale e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

ART. 10) MODIFICHE DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il Contratto puo' essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
- modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi e' calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali DEI. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal

Concessionario pari al 18,8 % (diciottovirgolaottantapercento), accettato dalle parti senza riserva alcuna con la sottoscrizione della presente.

In caso di impossibilita' di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente puo' attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario e almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, l'importo dei lavori non puo', in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

3. I lavori di cui al comma 1, lettera b), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualita' dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilita' della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;
- difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente piu' onerosa la prestazione contrattuale;
- manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza,

salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi e' effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato e' determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualita', la quantita' e/o le modalita' di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente puo' accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Il Concessionario e', in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1 che siano effettivamente imputabili al Concessionario. In tali casi, il Concessionario e' tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

6. Le modifiche di cui al presente articolo:

- a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 14bis, comma 3 della presente Convenzione;
- b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 14 bis.

7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocatione dei rischi.

8. Con riferimento alla costituzione di una società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del Codice, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, si rinvia ad un successivo atto aggiuntivo alla presente Convenzione, concordato tra le parti che stabilisca espressamente le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto medesima.

ART. 11) CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. La conduzione e gestione degli Impianti deve essere eseguita dal Concessionario in conformità alle specifiche tecniche, ai livelli di servizio e alle tempistiche di intervento indicate nel Progetto e/o nel Capitolato Prestazionale di cui al progetto esecutivo approvato dal concedente.

2. Conformemente al Progetto, per gli Interventi per i quali tale servizio sia previsto, il Concessionario, senza alcun onere aggiuntivo - per l'AdSP - rispetto all'ammontare del Canone Servizi di cui al successivo articolo 12 (*Remunerazione del Concessionario*), dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e programmata preventiva delle apparecchiature elettriche e meccaniche costituenti gli Impianti, in modo da assicurare le migliori condizioni di funzionamento degli stessi.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata periodica degli Impianti in gestione dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche, alla durata e secondo la periodicità indicata nel Progetto.

4. Conformemente al Progetto, per gli Interventi per i quali tale servizio sia previsto, il Concessionario è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo - per l'AdSP - rispetto all'ammontare complessivo dei canoni dei servizi, tutti

gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per assicurare il mantenimento nel tempo e, ove necessario, il ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate in forza della presente Convenzione nonché del buon funzionamento in sicurezza degli Impianti gestiti.

5. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli Impianti a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti degli Impianti con le esclusioni previste nel Capitolato Speciale. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla messa a norma, messa in sicurezza ed eliminazione delle situazioni di pericolo degli Impianti stessi. Durante il corso della concessione il Concessionario avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli Impianti a seguito di guasto e/o danneggiamento anche se non imputabile a negligenza del Concessionario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nel Progetto.

6. Eventuali incrementi di costi resi necessari da interventi di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivanti da progettazione e/o costruzione inadeguate imputabili al Concessionario sono a carico del Concessionario medesimo.

ART. 11 BIS) SOSPENSIONE DEI SERVIZI

La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase

di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi puo' essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - indisponibilita' di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - impossibilita' di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) per ragioni di necessita' e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrita' fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 6 TER.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento e' dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non puo' sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessita' e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne da' immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non puo'/possono essere prestato/i nonche' i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4. Il Direttore dell'Esecuzione puo' disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel piu' breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale e' trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi di cui all'articolo 12 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario puo' chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di piu' eventi cumulativamente considerati, ecceda n. 2 (due) mesi comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 14 bis.

6 La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il

Responsabile del Procedimento, il verbale e' trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario e' dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 bis comma 5, in quanto compatibili.

ART. 12) REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

A titolo di controprestazione per la regolare, corretta e tempestiva esecuzione delle attivita' oggetto della presente Convenzione, il Concessionario percepira' dal Concedente, a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo dei singoli Interventi, per l'intera durata della Concessione, un Canone Servizi associato all'Intervento collaudato.

Con il procedere dei collaudi degli Interventi, tale Canone Servizi sara' composto dalla somma dei Canoni Servizi previsti per ciascun Intervento. Il Canone Servizi e' composto dai seguenti componenti:

1. **Canone Servizi Smart Port** pari a 108.900,00 euro (centottomilaenovecento,00)/anno oltre IVA se dovuta. Tale canone e' relativo alla realizzazione e gestione degli Interventi 1 (Infrastrutture Smart Port).

2. **Canone Servizi Illuminazione Pubblica** pari a euro 185.793,30 (centottantacinquemilasettecentonovantatre,30)/anno oltre IVA se dovuta. Tale canone e' relativo alla realizzazione e gestione degli Interventi 3.1 e 3.2.

3. Bolletta energetica da prelievi di energia elettrica

Prezzo di vendita offerto dal Concessionario per l'energia elettrica e' pari a 0,1325 euro/kWh oltre IVA (PrezzoEE).

Tale prezzo si applica all'energia elettrica autoconsumata dal sito proveniente

dagli impianti fotovoltaici (Interventi 2.1) o dall'impianto di trigenerazione (Intervento 2.2). Saranno presenti contatori di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti e consumata dall'anello, al fine di determinare quanta energia è autoconsumata (EEautoconsumata) e quanta immessa/prelevata dalla rete. Quindi la bolletta energetica per il Concedente verso il Concessionario è pari a:

Bolletta EE uguale EEautoconsumata per PrezzoEE.

L'energia elettrica prodotta dagli Interventi 2.1 e 2.2 eventualmente non autoconsumata dalle Utenze e quindi immessa in rete, genera un ricavo dalla vendita in rete di tale energia di esclusiva pertinenza del Concessionario.

4. Bolletta energetica da prelievi di energia termica

Il limite di fornitura è rappresentato dal collettore di distribuzione della centrale termica della Nuova Stazione Marittima dove saranno collocati contabilizzatori dell'energia termica in ingresso ed uscita dal collettore. L'energia viene ceduta mediante scambiatori di calore con gli impianti del Concedente.

Energia frigorifera

Sulla base dei kWh termici freddi (kWh_f) consumati, si ricavano i kWh elettrici kWh_{e(f)} evitati, considerando che gli impianti di baseline sono i chiller esistenti con rendimento freddo ESEER pari a 3,3.

Quest'ultimo è da intendersi a titolo meramente esemplificativo in quanto lo stesso sarà determinato in fase di redazione del progetto esecutivo in funzione dei chiller installati presso la Stazione Marittima.

Energia termica calda:

Sulla base dei kWh termici calda (kWh_c) consumati, si ricavano i kWh elettrici (kWh_{e(c)}) evitati considerando che gli impianti di baseline sono i chiller esistenti con rendimento

caldo SCOP pari a 3,0.

Quanto sopra e' specificato dalle formule di cui all' Allegato B.

Nessun onere e' previsto a carico del Concedente per quanto attiene alle Opere Calde (Intervento 3.3) in quanto la remunerazione del Concessionario origina dal pagamento dei servizi resi direttamente da parte degli utenti finali dei servizi stessi. Fino a concorrenza di un valore minimo di margine operativo lordo annuo (ricavi meno costi) dalle ricariche dei veicoli elettrici pari a 50.000,00 euro (cinquantamila,00), tutti i ricavi sono a completo beneficio del Concessionario. Il margine operativo lordo annuo eccedente tale valore minimo sara' invece suddiviso equamente al 50% tra Concessionario e Concedente.

Il Concessionario avra' diritto di fatturare, a valle del collaudo di ciascun Intervento ultimato, il relativo componente del Canone Servizi come sopra indicati.

I componenti 1 e 2 del Canone Servizi saranno corrisposti dal Concedente in 12 rate mensili posticipate.

I componenti 3 e 4 del Canone Servizi saranno calcolati al termine di ciascun mese sulla base delle letture di consumo effettuate entro il 10 del mese successivo e saranno corrisposti dal Concedente in 12 rate mensili posticipate.

Il Concessionario provvedera' ad emettere e trasmettere al Concedente, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun mese di competenza, regolare fattura per ciascun componente del Canone Servizi in formato elettronico secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza 3 aprile 2013, n. 55 e dalle circolari interpretative e/o attuative a tal fine adottate.

Il Concedente provvedera' al pagamento delle fatture entro i successivi 30 giorni. Al fine

di garantire il pagamento nei termini pattuiti del Canone Servizi, il Concedente si obbliga a:

- prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per provvedere tempestivamente ai pagamenti dovuti;
- ricorrere, in caso di indisponibilita' di fondi e nei limiti consentiti dalla legge, all'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata o, in alternativa, all'anticipazione di tesoreria;
- trasmettere alla propria tesoreria i mandati di pagamento entro i tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

In caso di ritardi nel pagamento del Canone Servizi, saranno dovuti al Concessionario gli interessi legali ai sensi dell'art. 1382 c.c. nei limiti consentiti dalle norme di contabilita' del Concedente nonche' gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il Canone Servizi sara' oggetto di aggiornamento automatico annuale secondo quanto indicato nel PEF. Tutti i pagamenti saranno di norma effettuati dal Concedente mediante rimessa bancaria sul conto corrente dedicato di cui infra.

In conformita' all'art. 180, comma 4, del Codice, il Canone Servizi e' ridotto proporzionalmente in caso di ridotta o mancata disponibilita' degli Interventi ovvero in caso di ridotta o mancata prestazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, mediante un meccanismo di applicazione automatica delle penali di cui al successivo articolo 19 (*Penali*).

ART. 12 BIS) CONTRIBUTO

Il Concedente si obbliga a corrispondere al Concessionario un Contributo pari a euro 2.400.000,00 (due milioni quattrocentomila,00) non imponibile IVA, al netto del ribasso del 4% offerto in sede di gara, corrispondente al

38,11%(trentoottovirgolaundicipercento) del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Tale Contributo e' necessario a garantire la stabilita' delle previsioni e gli indici finanziari contenuti nel PEF ed in particolare esso e' legato alla realizzazione degli Interventi afferenti al Lotto 1 e, a tal fine, esso sara' erogato secondo le seguenti modalita':

- a) una somma pari al 90 % (novantapercento) di detto contributo in corso d'opera, erogata per Stati di avanzamento lavori;
- b) una somma pari a 10% (diecipercento) al Collaudo con esito positivo.

2. Il Contributo di cui al comma 1 e' fisso e invariabile. La somma di cui al comma 1, lettera a), e' erogata pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di Contributo e' corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all'investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.

3. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia all'Area competente per procedere al pagamento ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del Codice.

4. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono corrisposte entro 30 giorni dall'approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.

5. Le attivita' di Collaudo di cui all'articolo 17 consentono al Concedente di disporre, tra l'altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.

6. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

Decorso un anno dall'approvazione del Certificato di Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario puo' chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile con le conseguenze previste dall'art. 20 e ss. della presente Convenzione.

ART. 13) TITOLI NEGOZIABILI (TEE)

Il Concessionario espletera' le seguenti attivita' funzionali all'ottenimento degli eventuali TEE ed alla successiva loro gestione:

- predisposizione delle Schede tecniche per la richiesta dei titoli ed invio delle stesse al GSE tramite accesso riservato al sito, con nome utente e password del Concessionario;
- predisposizione delle schede di verifica e certificazione dei risparmi conseguibili negli anni successivi all'approvazione delle schede per un periodo conforme alla normativa vigente, necessarie per il rilascio dei TEE di pertinenza del progetto;
- vendita dei TEE riconosciuti dal GSE nel mercato gestito dal GME.

Il Concessionario potra' predisporre ed inoltrare al GSE, in nome proprio e per conto del Concedente, le domande di emissione dei TEE relativamente agli interventi di efficientamento energetico effettuati dal Concedente, sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dal Concedente stesso.

Il Concessionario a seguito dell'ottenimento dei TEE, si impegna a cedere, sul mercato o direttamente a terzi, i TEE in nome proprio e per conto del Concedente.

Sara' facolta' del Concessionario decidere le tempistiche e le modalita' di cessione dei TEE, sulla base di valutazioni autonome condotte circa l'andamento dei mercati stessi.

L'ottenimento dei TEE e le informazioni relative alle cessioni dei titoli verranno comunicate tempestivamente dal Concessionario al Concedente.

Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo, il Concessionario tratterra'

una percentuale del 60% sull'importo derivante dalla vendita o dalla cessione dei TEE e verserà all'AdSP la restante percentuale del 40%, tenuto conto dell'offerta al rialzo del 33,333% rispetto al valore a base d'asta pari al 30%.

Il Concessionario si obbliga a versare al Concedente la quota parte dei ricavi della vendita o cessione dei TEE ad esso dovuta ("**Quota TEE**"), accreditando l'importo mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato all'Ente acceso presso la filiale dell'istituto di credito Banca D'Italia n. IBAN IT08K0100003245515300033163 secondo modalità e tempistiche che saranno concordate tra le Parti, entro 15 giorni dalla liquidazione dei TEE.

SEZIONE IV EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ART. 14) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 14 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista pari a 10,13%;

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a 1,30% e il valore medio è pari ad 1,81%;

- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a 1,85% e il valore medio è pari a 2,51%.

ART. 14 BIS) RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice Appalti, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o piu' Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 14 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni amministrative non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie autorizzazioni amministrative, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) i maggiori oneri derivanti da procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario;
- d) i casi di sospensione di cui all'articolo 9 bis, comma 5, e 11 bis, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
- e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 6 ter, comma 3;
- f) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 10, comma 6, lettera b).

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti piu'

favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un

tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo e' convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 25. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 25, comma 2.

ART. 15) VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente vigila, attraverso i soggetti responsabili di cui al precedente articolo 8, affinché gli Interventi di efficientamento energetico, qualificazione e adeguamento normativo degli Impianti esistenti siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati.
2. A tal fine, il Concedente visita e assiste ai lavori, puo' impartire istruzioni, eseguire, prove, misurazioni, saggi e quant'altro necessario per accertare il buon andamento degli Interventi.
3. Il Concessionario, a propria volta, dovra' fornire e trasmettere al Concedente con le modalita' e la frequenza previste nel Progetto, tutti i dati concernenti lo stato degli Impianti e l'andamento dei lavori rispetto alle tempistiche del cronoprogramma.
4. Alla data del collaudo degli Interventi, il Concedente ed il Concessionario, in contraddittorio tra loro, verificano la corretta esecuzione degli Interventi, conformemente al progetto esecutivo e al piano di progetto, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate nel corso dell'esecuzione dei lavori.

5. Il Concedente monitora altresì l'andamento gestionale dei servizi nonché il rispetto delle tempistiche di intervento e dei livelli di servizio previsti nel Progetto, al fine di garantire la corretta gestione del contratto e la permanenza dei rischi trasferiti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

6. A tal fine, fermo quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere al Concedente le relazioni di cui al Piano di Gestione e Manutenzione, secondo quanto richiesto dal Concedente.

7. Fermo quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo, al termine di ciascun esercizio a decorrere dalla data di emissione del certificato finale di collaudo delle Opere, il Concedente verifica il rispetto degli obiettivi prestazionali dei servizi erogati dal Concessionario e previsti dal Progetto. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prestazionali dei servizi comporterà una decurtazione proporzionale del Canone Servizi mediante applicazione automatica delle penali, secondo i termini e le condizioni meglio precisate al successivo articolo 19 (*Penali*).

Il Responsabile del Procedimento procederà, con cadenza periodica, alla verifica dell'andamento gestionale del contratto e del rispetto delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel Progetto, anche ai fini di quanto previsto agli articoli 12 (*Remunerazione del concessionario*), 12 bis (*contributo*), 14 (*Equilibrio Economico- Finanziario e Revisione del piano economico-finanziario*) e 19 (*Penali*).

SEZIONE V- ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

ART. 16) CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 12 bis eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario ha prestato, contestualmente

alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalita' di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia (polizza n. 406514276), intestata all'intero raggruppamento, e' stata rilasciata in data 13.01.2021 da AXA Assicurazioni S.p.A., Agenzia AREA BROKER - AGENZIA DI DIREZIONE (codice Agenzia 001369). L'importo garantito e' di Euro 1.556.850,33, pari al 7% del valore della concessione, ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

L'RTI ha altresì prodotto la cauzione di cui all'art.183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativa alla fase di gestione della concessione. La predetta garanzia (polizza n. 406514235), intestata all'intero raggruppamento, e' stata rilasciata in data 13.01.2021 da AXA Assicurazioni S.p.A., Agenzia AREA BROKER - AGENZIA DI DIREZIONE (codice Agenzia 001369). L'importo garantito e' di Euro 38.133,34 pari al 7% del costo annuo operativo di esercizio, ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. Il Concessionario si obbliga, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalita' ivi stabilite.

ART. 16 BIS) POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario si obbliga a stipulare con primarie imprese di assicurazione e mantenere operanti, come previsto dalla normativa vigente, le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalita' previste dal Codice:

- a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
 - (i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a Euro 5.825.310,00 (cinquemilioniottoventicinquemilatrecentodieci,00);

(ii) della responsabilita' civile verso terzi, il cui massimale e' pari al 5% della somma assicurata per le opere, per un importo non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00);

b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, per un importo pari al 30% del valore dell'Opera realizzata;

c) polizza di assicurazione della responsabilita' civile, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata, per un importo non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00);

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo (ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione) e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punti b) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo (ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione) e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo (ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione).

3. Il Concessionario si obbliga a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e*

ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di Progettazione e attivita' connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera e/o degli Interventi con

esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilita' civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilioneicinquacentomila,00). La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

4. Il Concessionario si obbliga a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario si obbliga a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o piu' polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 1.000.000,00 (unmilione,00) per sinistro ed euro 1.000.000,00 (unmilione,00) per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

- a. i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilita' del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
- b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al

Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

- c. le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

- a. almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- b. entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

10. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 20 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del concessionario sul Concedente.

ART. 16 TER) GARANZIE PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Opera e/o degli Interventi, del pegno sulle

azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VI - VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART. 17) PERSONALE - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

2. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice.

3. Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare

a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.

4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista), il Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno trattenuti dai certificati di pagamento del Canone Servizi dovuto al Concessionario.

5. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del predetto termine oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno trattenuti dai certificati di pagamento del Canone Servizi dovuto al Concessionario. Il Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, il Concedente stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla

Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

6. E' a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni portate a conoscenza dal Concedente, ivi incluso il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) predisposto dal Concedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. 81/2008. A tale fine, il Concessionario adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità'.

7. Il Concessionario e' responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dalla presente Convenzione e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie richieste dalla legge.

8. In occasione degli Interventi di cui alla presente Convenzione e prima dell'avvio degli stessi, il Concessionario e' tenuto a predisporre in attuazione della normativa vigente, a seconda dei casi, il Piano sostitutivo di sicurezza (PSS); il Concedente e' tenuto a predisporre il Piano operativo della sicurezza (POS) e, ove i lavori siano effettuati da piu' aziende, su indicazioni del responsabile della sicurezza, il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

9. Il Concedente si riserva in ogni momento di richiedere la documentazione o i dispositivi di protezione individuale relativi alla sicurezza degli operatori e di controllare la corretta applicazione delle previsioni di cui al presente articolo.

10. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza per rischi da

interferenza sono definiti nella progettazione esecutiva.

ART. 18) SUBAPPALTO

1. I lavori ed i servizi oggetto della presente Convenzione possono essere oggetto di subappalto ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 174 e, in quanto compatibile, dall'art. 105 del Codice, previa autorizzazione del Concedente ai sensi dell'art. 105, comma 18, del Codice.

2. Il Concessionario si è riservato di affidare in subappalto, secondo i limiti ammessi dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., parte delle prestazioni oggetto del contratto. Per l'individuazione delle prestazioni da subappaltare si rinvia alle dichiarazioni rese in sede di gara.

3. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;

- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv)

- dichiarazione del Concessionario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v)

- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

4. In caso di mancato deposito anche di uno solo dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto il Concedente procederà a richiedere al Concessionario l'integrazione

della suddetta documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Concedente puo' revocare l'autorizzazione.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, e dell'osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Concessionario e' responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore, nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario trasmette al Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il Concedente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo a tutti i subappaltatori.

9. Il Concessionario e' responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

10. Il Concessionario si obbliga a sostituire i subappaltatori per i quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.

50/2016.

11. Nelle ipotesi di inadempimento da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte del Concedente, e' onere del Concessionario svolgere o porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il Concedente si obbliga a comunicare al Concedente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

14. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del Codice.

ART. 19) PENALI

1. Il Concessionario e' responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo imputabile ad una condotta attiva od omissiva del Concessionario stesso in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.

2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell'Opera e/o degli interventi stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente all'0,75 per mille (zero,75 per mille) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA. In fase di progettazione degli interventi, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, nella consegna, per la verifica, della progettazione definitiva e/o esecutiva rispetto ai termini previsti in Convenzione si applica una penale corrispondente al all'0,75 per mille (zero,75 per mille) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA. In fase di gestione dei Servizi previsti dal Progetto, in caso di scostamento negativo delle prestazioni dei servizi resi rispetto agli obiettivi offerti dal Concessionario, come riscontrato al termine di ciascun esercizio in sede di verifica

periodica ai sensi del precedente articolo 15 (Vigilanza e monitoraggio del Concedente), il Concessionario sarà tenuto al pagamento di penali conformemente a quanto riportato nel Capitolato Speciale.

3. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento relativo al saldo del Contributo successivo al collaudo finale dell'Opera con esito positivo. Qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.

4. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore del 10% (dieci per cento), da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 20.

5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

ART. 20) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e seguenti della presente Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 22, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello degli eventuali Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi ai sensi dell'articolo 19, comma 4;
- b. gravi vizi o difformità dell'Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei Servizi;
- c. perimento totale o parziale dell'Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione;
- d. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 16 e 16 bis;
- e. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- f. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice Appalti, e fiscali;
- g. grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da n) a s);
- h. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
- i. rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente:

- a. qualora l'Opera e/o gli interventi non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d)
 - (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
- b. qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

- (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d) del presente articolo;
- (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 5 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera e/o gli interventi abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita' del servizio pubblico, il Concessionario e' tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalita' e condizioni del Contratto.

ART. 21) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione

o dichiarazioni mendaci;

b) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice Appalti;

c) sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

d) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 30.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 20, comma 3.

ART. 22) SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 20 e 21, gli eventuali finanziatori ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice Appalti, gli eventuali Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si obbliga a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che gli eventuali Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dagli eventuali Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno

corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine piu' ampio che verra', ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora gli eventuali Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprieta'. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 20.

5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 20, comma 1, agli indirizzi di posta certificata degli eventuali Finanziatori indicati dal Concessionario.

Nessuna responsabilita' puo' essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

ART. 23) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi del Contratto puo' avvalersi, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita,

potra' avvalersi della facolta' di promuovere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al RUP - Dott.ssa Flora Albano all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.portpalermo.it del Concedente e per conoscenza a quello degli eventuali Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera e/o gli interventi abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuita' del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalita' e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice Appalti. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente e' subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformita' con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice Appalti, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo ove non gia' dedotto; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai

documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 12 bis ove non già dedotto;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice Appalti. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ART. 24) REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione puo' essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata: freeenergysaving@pec.it del Concessionario e per conoscenza a quello degli eventuali Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 23, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, e' sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice Appalti. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice Appalti.

ART. 25) RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 14 *bis*, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilita' dei

lavori al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 12 bis;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli eventuali Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 3 mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice Appalti, alle medesime modalità e condizioni del Contratto,

fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

ART. 26) EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni

contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità'.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può' altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese, nei limiti di quanto pianificato e concordato nel PEF in base all'anno di cessazione del contratto. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità' dei predetti interventi, il Concessionario dà' evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività' di verifica ovvero dalla perizia. La mancata

costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita' del servizio pubblico, il Concessionario e' tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalita' e condizioni previste dal Contratto.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

ART. 27) CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. E' vietata la cessione a terzi della presente Convenzione, salvo i casi di sostituzione del concessionario consentiti dalla legge ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice Appalti.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la sostituzione del Concessionario e' consentita, previa verifica, da parte dell'AdSP, del soddisfacimento dei criteri di selezione qualitativa richiesti dalla documentazione di gara. Il procedimento condotto a tal fine dovra' essere concluso nel termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacita', eventualmente richiesti ai fini dell'ingresso del nuovo concessionario.

ART. 28) CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

1 La cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dalla presente Convenzione e' consentita nei limiti e con le formalita' previste dall'articolo 106, comma 13, del Codice.

2 In conformita' all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i., il Concedente, su istanza dell'impresa creditrice redatta secondo i moduli e le procedure di cui al D.M. 25 giugno 2012 e/o resi disponibili sulla piattaforma di certificazione dei crediti, si obbliga a certificare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza medesima e nel rispetto della normativa di finanza pubblica in materia di patto di stabilita' interno, se il credito eventualmente vantato dal Concessionario sia certo, liquido ed esigibile, secondo le modalita' di legge, regolamenti e/o circolari applicabili.

ART. 29) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Concedente, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del reg. UE n. 2016/679/UE, informa il Concessionario che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceita' e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalita' attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti e' pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. I dati sono trattati ad opera del personale del Concedente e di ulteriore personale esterno alla medesima, appositamente designato responsabile/incaricato del trattamento ex artt. 29 e 30 del Codice della privacy.

2. Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dal Concessionario comunicati al Concedente, il Concessionario medesimo garantisce che tale comunicazione avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche

a beneficio dell'Amministrazione.

3. Il Concessionario e' nominato responsabile per il trattamento di tutti i dati personali che lo stesso sara' chiamato a trattare per l'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dalla presente Convenzione e come tale si obbliga ad osservare quanto prescritto negli articoli 28 - 30 del Regolamento UE - GDPR n. 2016/679 e conseguente normativa nazionale di eventuale recepimento.

ART. 30) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario e' obbligato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari. A tal fine:

- per il pagamento dei corrispettivi derivanti dalla presente Convenzione, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3 della legge, il Concessionario ha comunicato, sotto la propria responsabilita', gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, ad uso non esclusivo, di cui infra, nonche' le generalita' e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso;
- il Concessionario e' obbligato a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati trasmessi;
- dovra' prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto della presente Convenzione, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullita' assoluta dei contratti stessi;
- dovra' informare l'Amministrazione e la Prefettura di Palermo qualora abbia notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilita' finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;
- dovra' trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con gli appaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto della

presente Convenzione, al fine di permettere all'amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti alla tracciabilità, nei quali contratti il Concessionario si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità *de qua*.

- il Concessionario dovrà, altresì, inserire nei medesimi contratti sia l'obbligazione di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità sia l'obbligazione relativa alle comunicazioni al concedente, al concessionario e alla Prefettura relative agli eventuali inadempimenti degli obblighi di tracciabilità stessa.

2.I mandati di pagamento e le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG: 8322907820 ed il CUP: I83C20000010003.

A tal fine si comunica che il CUI è il seguente: UFYJFN.

3.I mandati di pagamento saranno liquidati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la Banca , AGENZIA:), Codice Iban: XXXXXX sul quale è autorizzato ad operare:

- dott. Pasquale Ionta, nato a XXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXX, nella qualità di amministratore Unico della Free Energy Saving S.r.l.

4.Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della L. n. 136/10.

5.Il Concessionario in caso di cessione dei crediti si obbliga a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario anche nell'atto di cessione affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART. 31) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, saranno devolute all'Autorita' Giurisdizionale di Palermo.

ART. 32) Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese della presente Concessione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, etc...), sono a totale carico del Concessionario. Il Concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA che il Concessionario e' tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72: conseguentemente, al presente atto dovra' essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

ART. 33) DISPOSIZIONI FINALI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullita', ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: info@pec.portpalermo.it;
- b) per il Concessionario: freeenergysaving@pec.it.

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

ART. 34) RINVIO

1. Per quanto non regolato nella presente Convenzione, e negli atti ad essa allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel codice civile, nel Codice Appalti, nelle Linee Guida ANAC eventualmente adottate.

Allegati

Sono allegati alla presente Convenzione:

- Documenti contrattuali (Allegato A).
- Tabelle di riferimento della Convenzione (Allegato B).

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 82 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 16 febbraio 2021

Per l'AdSP

Il Presidente

Dott. Pasqualino Monti n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Free Energy Saving S.r.l.

Dott. Pasquale Ionta n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).